

# MASSIMARIO

2019

## della giurisprudenza della MEDIAZIONE CIVILE

*AGGIORNATO fino alla Sentenza del Tribunale di Roma, 20/12/2018*

---

Invito del Giudice e utilità della mediazione demandata  
Tribunale di Roma, ordinanza del 05.04.2018

Condizione di procedibilità e gestione fattiva della mediazione  
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza del 06.04.2018

Partecipazione personale della parte e dell'avvocato in mediazione  
Tribunale di Vasto, ordinanza del 09.04.2018

---



**101MEDIATORI**

SPECIALISTI IN DIRITTI REALI E SUCCESSIONI

**4° edizione**



101MEDIATORI

**WHERE**

**EVERYONE**

**WINS**

# Presentazione

Con la pubblicazione del Massimario della Mediazione Civile, 101 Mediatori conferma il suo impegno prioritario nella campagna di **diffusione della cultura della mediazione**.

Giunto alla sua **quarta edizione**, il Massimario offre una serie di contenuti nuovi e di sicuro supporto per tutti gli operatori del diritto. Una rassegna giurisprudenziale, sempre più completa ed aggiornata alle più recenti pronunce, utile ad evitare gli errori ormai costantemente sanzionati dalla magistratura.

Non solo, quindi, una **raccolta ragionata e sistematica delle pronunce giurisprudenziali in materia**; un vero e proprio “**strumentario**” per mediatori ed avvocati: dal decalogo per il corretto svolgimento della mediazione alle regole sul contenuto della domanda.

Tutto ciò che è necessario per valorizzare al massimo lo strumento della Mediazione e, tramite esso, il tuo lavoro e così:

- **migliorare la gestione del tuo tempo, sia nell’ambito professionale che privato**, assicurandoti maggiori soddisfazioni a parità di ore lavorate;
- **gestire una mole maggiore di lavoro**, curando realmente gli interessi dei tuoi assistiti e, al contempo, avendo maggiore gratificazione personale ed economica;
- **potenziare il tuo profilo professionale**, con competenze innovative ed in linea con le tendenze internazionali;
- **avere migliori condizioni lavorative nelle aule dei Tribunali**, che verrebbero di fatto liberate dai tanti contenziosi mediabili.

Per questo, **101 Mediatori è il tuo partner ideale.**

Prova subito la Mediazione 101 senza rischi e senza spese inutili; molti colleghi l’hanno verificata di persona, sperimentandoci e lasciando commenti più che positivi.

**Ti aspettiamo sul nostro sito [www.101mediatori.it](http://www.101mediatori.it)**

**Buona lettura e buon lavoro.**

*Avv. Massimo Lazzari*

*Fondatore e Responsabile 101Mediatori*

## INDICE PER ARGOMENTO

### INVITO DEL GIUDICE

pag. 9

*Tribunale di Roma, ordinanza del 05.10.2017*  
*Tribunale di Gela, sentenza del 15.02.2018*  
*Tribunale di Roma, ordinanza del 05.04.2018*  
*Tribunale di Siracusa, ordinanza del 15.05.2018*  
*Tribunale di Roma, sentenza del 27.09.2018*

### OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

pag. 10

*Tribunale di Firenze, sentenza del 17.01.017*  
*Tribunale di Treviso, sentenza del 25.05.2017*  
*Tribunale di Bologna, ordinanza del 19.07.2017*  
*Tribunale di Torino, sentenza del 04.10.2017*  
*Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del 05.12.2017*  
*Tribunale di Potenza, sentenza del 17/.1.2018*  
*Tribunale di Bologna, sentenza del 1.03.2018*  
*Tribunale di Roma, ordinanza del 26.06.2018*  
*Tribunale di Napoli Nord, sentenza del 28.06.2018*

### LOCAZIONE

pag. 14

*Tribunale di Alessandria, sentenza del 29.01.2018*  
*Tribunale di Belluno, sentenza del 22.06.2018*

### SPESE DEL PROCEDIMENTO

pag. 15

*Tribunale di Vasto, sentenza del 9.04.2018*  
*Giudice di Pace di Siracusa, sentenza del 22.06.2018*

### PROCURA SPECIALE RILASCIATA DALLA PARTE

pag. 16

*Tribunale di Cassino, sentenza del 01.04.2017*  
*Tribunale di Verona, ordinanza del 11.05.2017*  
*Tribunale di Velletri, sentenza del 22.05.2018*

## CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

pag. 17

*Tribunale di Firenze, sentenza del 05.07.2017*  
*Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza del 06.04.2018*

## PARTECIPAZIONE PERSONALE DELLA PARTE E DELL'AVVOCATO

pag. 18

*Tribunale di Napoli, sentenza del 08.05.2017*  
*Tribunale di Treviso, sentenza del 25.05.2017*  
*Tribunale di Vasto, ordinanza del 29.01.2018*  
*Tribunale di Roma, ordinanza del 12.03.2018*  
*Tribunale di Vasto, ordinanza del 9.04.2018*  
*Tribunale di Monza, sentenza del 18.04.2018*  
*Corte d'Appello di Napoli, ordinanza del 23.05.2018*  
*Tribunale di Roma, sentenza del 12.11.2018*  
*Tribunale di Vasto, sentenza del 17.12.2018*  
*Tribunale di Roma, sentenza del 20.12.2018*

## CONSEGUENZE DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE

pag. 22

*Corte d'Appello di Ancona, sentenza del 23.05.2017*  
*Tribunale di Roma, ordinanza del 12.03.2018*  
*Tribunale di Padova, sentenza del 17.07.2018*  
*Tribunale di Foggia, ordinanza del 21.07.2018*

## CHIAMATA DEL TERZO

pag. 24

*Tribunale Ordinario di Verona, ordinanza del 02.02.2018*

## PROPOSTA DEL GIUDICE EX ART. 185 BIS C.P.C.

pag. 24

*Tribunale di Roma, sentenza del 01.02.2018*

## CONDANNA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

pag. 25

*Tribunale di Verona, sentenza del 21.03.2017*  
*Tribunale di Verona, sentenza del 02.05.2017*  
*Tribunale di Bergamo, sentenza del 23.05.2017*  
*Tribunale di Palermo, sentenza del 15.01.2018*

## CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI

pag. 26

*Tribunale di Verona, sentenza del 27.06.2017*  
*Giudice di Pace di Torino, sentenza del 19.01.2018*

## GRATUITO PATROCINIO

pag. 27

*Tribunale di Bologna, decreto 11.9.2017*  
*Tribunale di Roma, Sentenza del 11.01.2018*

## LA RISERVATEZZA NELLA MEDIAZIONE

pag. 28

*Tribunale di Udine, decreto del 07.03.2018*

## CONDOMINIO

pag. 28

*Corte d'Appello di Palermo, sentenza del 25.05.2017*  
*Tribunale di Taranto, sentenza del 22.08.2017*  
*Tribunale di Macerata, decreto del 10.01.2018*  
*Corte di Cassazione, ordinanza del 18.01.2018 n. 1237/2018*  
*Tribunale di Palermo, sentenza del 29.06.2018*

## AMBITO DI APPLICAZIONE

pag. 30

*Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 23.02.2017*  
*Corte d'Appello di Milano, sentenza del 02.05.2017*  
*Tribunale di Ravenna, ordinanza 08/.6.2017*  
*Tribunale di Roma, sentenza del 12.06.2017*  
*Tribunale di Palermo, sentenza del 17.01.2018*  
*Tribunale di Verona, ordinanza del 02.02.2018*  
*Tribunale di Pescara, sentenza del 29.05.2018*  
*Cass. civ. Sez. II, Ordinanza n. 15200/2018 del 12.06.2018*

## NATURA DEL TERMINE DI AVVIO

pag. 33

*Giudice di Pace di Nocera Inferiore, sentenza del 22.01.2018*  
*Tribunale di Trapani, sentenza del 06.02.2018*  
*Tribunale di Bologna, ordinanza del 25.06.2018*  
*Tribunale di Arezzo, sentenza del 06.07.2018*  
*Corte di Cassazione ordinanza del 26.10.2018*

## PROPOSTA DEL MEDIATORE

pag. 34

*Corte d'Appello di Napoli, sentenza del 01.06.2018*

# INDICE CRONOLOGICO

## Anno 2017

---

<i>Tribunale di Firenze, sentenza del 17.01.2017</i>	pag. 10
<i>Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 23.02.2017</i>	pag. 30
<i>Tribunale di Verona, sentenza 21.03.2017</i>	pag. 25
<i>Tribunale di Cassino, sentenza del 01.04.2017</i>	pag. 16
<i>Corte d'Appello di Milano, sentenza del 02.05.2017</i>	pag. 31
<i>Tribunale di Verona, sentenza del 02.05.2017</i>	pag. 25
<i>Tribunale di Napoli, sentenza del 08.05.2017</i>	pag. 18
<i>Tribunale di Verona, ordinanza del 11.05.2017</i>	pag. 16
<i>Corte d'Appello di Ancona, sentenza del 23.05.2017</i>	pag. 22
<i>Tribunale di Bergamo, sentenza del 23.05.2017</i>	pag. 25
<i>Corte d'Appello di Palermo, sentenza del 25.05.2017</i>	pag. 28
<i>Tribunale di Treviso, sentenza del 25.05.2017</i>	pag. 11
<i>Tribunale di Ravenna, ordinanza 08.06.2017</i>	pag. 31
<i>Tribunale di Roma, sentenza del 12.06.2017</i>	pag. 31
<i>Tribunale di Verona, sentenza del 27.06.2017</i>	pag. 26
<i>Tribunale di Firenze, sentenza del 05.07.2017</i>	pag. 17
<i>Tribunale di Bologna, ordinanza del 19.07.2017</i>	pag. 11
<i>Tribunale di Taranto, sentenza del 22.08.2017</i>	pag. 29
<i>Tribunale di Bologna, decreto 11.09.2017</i>	pag. 27
<i>Tribunale di Torino, sentenza del 04.10.2017</i>	pag. 11
<i>Tribunale di Roma, Ordinanza 05.10.2017</i>	pag. 9
<i>Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del 05.12.2017</i>	pag. 12

## Anno 2018

---

<i>Tribunale di Macerata, decreto del 10.01.2018</i>	pag. 29
<i>Tribunale di Roma, sentenza del 11.01.2018</i>	pag. 27
<i>Tribunale di Palermo, sentenza del 15.01.2018</i>	pag. 26
<i>Tribunale di Potenza, sentenza del 17.01.2018</i>	pag. 12
<i>Tribunale di Palermo, sentenza del 17.01.2018</i>	pag. 32
<i>Corte di Cassazione, ordinanza del 18.01.2018 n. 1237/2018</i>	pag. 29
<i>Giudice di Pace di Torino, sentenza del 19.01.2018</i>	pag. 26

<i>Giudice di Pace di Nocera Inferiore, sentenza del 22.01.2018</i>	pag. 33
<i>Tribunale di Alessandria, sentenza del 29.01.2018</i>	pag. 14
<i>Tribunale di Vasto, ordinanza del 29.01.2018</i>	pag. 19
<i>Tribunale di Roma, sentenza del 01.02.2018</i>	pag. 24
<i>Tribunale Ordinario di Verona, ordinanza del 02.02.2018</i>	pag. 24-32
<i>Tribunale di Trapani, sentenza del 06.02.2018</i>	pag. 33
<i>Tribunale di Gela, sentenza del 15.02.2018</i>	pag. 9
<i>Tribunale di Udine, decreto del 07.03.2018</i>	pag. 28
<i>Tribunale di Bologna, sentenza del 10.03.2018</i>	pag. 12
<i>Tribunale di Roma, ordinanza del 12.03.2018</i>	pag. 19 - 23
<i>Tribunale di Roma, ordinanza del 05.04.2018</i>	pag. 9
<i>Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sent. del 06.04.2018</i>	pag. 18
<i>Tribunale di Vasto, sentenza del 09.04.2018</i>	pag. 15 - 20
<i>Tribunale di Monza, sentenza del 18.04.2018</i>	pag. 20
<i>Tribunale di Siracusa, ordinanza del 15.05.2018</i>	pag. 10
<i>Tribunale di Velletri, sentenza del 22.05.2018</i>	pag. 17
<i>Corte d'Appello di Napoli, ordinanza del 23.05.2018</i>	pag. 20
<i>Tribunale di Pescara, sentenza del 29.05.2018</i>	pag. 32
<i>Corte d'Appello di Napoli, sentenza del 01.06.2018</i>	pag. 34
<i>Cass. civ. Sez. II, Ordinanza n. 15200/2018 del 12.06.2018</i>	pag. 32
<i>Tribunale di Belluno, sentenza del 22.06.2018</i>	pag. 14
<i>Giudice di Pace di Siracusa, sentenza del 22.06.2018</i>	pag. 16
<i>Tribunale di Bologna, ordinanza del 25.06.2018</i>	pag. 33
<i>Tribunale di Roma, ordinanza del 26.06.2018</i>	pag. 13
<i>Tribunale di Napoli Nord, sentenza del 28.06.2018</i>	pag. 14
<i>Tribunale di Palermo, sentenza del 29.06.2018</i>	pag. 30
<i>Tribunale di Arezzo, sentenza del 06.07.2018</i>	pag. 34
<i>Tribunale di Padova, sentenza del 17.07.2018</i>	pag. 23
<i>Tribunale di Foggia, ordinanza del 21.07.2018</i>	pag. 23
<i>Tribunale di Roma, sentenza del 27.09.2018</i>	pag. 10
<i>Corte di Cassazione, ordinanza del 26.10.2018</i>	pag. 34
<i>Tribunale di Roma, sentenza del 12.11.2018</i>	pag. 21
<i>Tribunale di Vasto, sentenza del 17.12.2018</i>	pag. 21
<i>Tribunale di Roma, sentenza del 20.12.2018</i>	pag. 22

## INVITO DEL GIUDICE

### **Tribunale di Roma, Ordinanza 05.10.2017**

In tema di proposta di mediazione avanzata dal giudice ex art. 5 comma 2 bis D.Lgs. 28/2010, assume rilevanza primaria l'effettiva partecipazione delle parti al procedimento di mediazione. La mediazione è un istituto che nasce non come antagonista dell'ordinario processo dinanzi alla autorità giudiziaria bensì come strumento pensato per garantire agli interessi di ciascuna parte la più ampia tutela possibile. Dunque, al fine di rendere più proficua la partecipazione delle parti al procedimento di mediazione è obbligatorio non solo che le stesse siano presenti personalmente ed assistite dai propri avvocati ma anche che vadano oltre il primo incontro a carattere informativo.

### **Tribunale di Gela, sentenza del 15.02.2018**

Discrezionalmente e qualora intraveda la possibilità di addivenire ad una conclusione pacifica della controversia, il giudice può disporre che le parti intraprendano un tentativo di mediazione. Automaticamente, una volta disposto tale tentativo, il suo corretto espletamento è condizione di procedibilità dell'azione giudiziale. Infatti, il termine "facoltà" contenuto nell'art. 5.2 del D.lgs. n.28/2010, è riferito esclusivamente ai poteri esercitabili dal giudice e non al tentativo di mediazione. La mediazione deve essere svolta obbligatoriamente.

### **Tribunale di Roma, ordinanza del 05.04.2018**

Importante presa di posizione del Tribunale di Roma sulla dimensione che si deve attribuire alla mediazione. L'ordinanza in commento, pronunciata dal Giudice dott. Massimo Moroni, oltre a chiarire le questioni che le parti devono affrontare in mediazione puntualizza che "il mediatore non è un ausiliare del Giudice e l'organismo di mediazione non è una succursale del Tribunale". Tale precisazione si è resa necessaria in quanto le parti, con il loro atteggiamento, avevano dimostrato di non aver ben compreso la natura e l'utilità della mediazione demandata.

### **Tribunale di Siracusa, ordinanza del 15.05.2018**

Quando la mediazione è delegata le parti, già dal primo incontro, devono iniziare a discutere immediatamente della controversia e delle possibili soluzioni per una sua positiva risoluzione. L'obbligo di entrare da subito nel cuore della discussione è conseguenza del fatto che, l'invito a percorrere la mediazione delegata, proviene dal giudice. Il giudicante, infatti, può mandare le parti in mediazione solo successivamente ad una attenta valutazione inerente la mediabilità della controversia. La preliminare valutazione effettuata dal giudice, dunque, rende superfluo un giudizio sulla mediabilità della controversia durante il primo incontro del procedimento di conciliazione.

### **Tribunale di Roma, sentenza del 27.09.2018**

È fondamentale, in tema di mediazione demandata, che le parti partecipino attivamente al procedimento di mediazione. Esse, infatti, oltre a dover essere presenti personalmente ed accompagnate dai loro difensori devono andare oltre l'iniziale sessione informativa. Quale conseguenza della mancata partecipazione il giudice, oltre a poter desumere degli elementi utilizzabili ai fini della decisione della causa, può anche condannare la parte a versare a favore dello Stato una somma pari al contributo unificato dovuto per la controversia.

## **OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO**

### **Tribunale di Firenze, sentenza del 17.01.2017**

Far ricadere sull'opponente l'onere di attivare la mediazione (in materia di opposizione a decreto ingiuntivo) significa valorizzare nel miglior modo possibile la natura deflattiva del procedimento di mediazione. L'interesse da tutelare è quello della ragionevole durata del processo che viene concretamente messa in pericolo nel momento in cui il debitore decide di opporsi al decreto ingiuntivo. Quest'ultimo, infatti, da un lato si avvale di un potere riconosciuto-gli dalla legge mentre, dall'altro, provoca una dilatazione dei tempi di conclusione del giudizio. Va inoltre sanzionato con l'improcedibilità il comportamento della parte onerata ex lege che, a prescindere dalla attivazione o meno del procedimento, non lo coltiva non comparendo al primo incontro avanti al mediatore.

### **Tribunale di Treviso, sentenza del 25.05.2017**

Per valutare le conseguenze della mancata attivazione della mediazione in materia di opposizione a D.I., è necessario armonizzare quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 con i principi generali in materia di inattività delle parti. Il mancato esperimento della mediazione disposta dal giudice si risolve in una nuova ipotesi legale di inattività delle parti. L'ordinamento processuale prevede sempre, quale conseguenza di detta inattività, l'estinzione del processo. Dunque, applicando tale regola all'opposizione al decreto ingiuntivo, non può che concludersi affermando che, qualora l'opponente non attiva il procedimento di mediazione, il decreto ingiuntivo opposto diviene definitivo ed acquista l'incontrovertibilità tipica del giudicato. Rimane così preclusa una riproposizione dell'opposizione e restano coperti da giudicato implicito tutte le questioni costituenti antecedente logico necessario della decisione monitoria.

### **Tribunale di Bologna, ordinanza del 19.07.2017**

Non basta, per discostarsi dall'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in materia di opposizione al decreto ingiuntivo, evidenziare che porre l'onere di avvio della mediazione in capo al debitore opponente significa aggravare ulteriormente la sua posizione. Le operazioni per l'avvio della mediazione, redazione ed invio della richiesta all'organismo con pagamento di poche decine di euro, non possono giustificare una negazione dall'orientamento dominante. Obbligato a presentare l'istanza di mediazione è esclusivamente il debitore opponente.

### **Tribunale di Torino, sentenza del 04.10.2017**

Tanto nell'opposizione a decreto ingiuntivo quanto nel giudizio d'appello il concetto di "improcedibilità della domanda giudiziale" espresso dall'articolo 5 comma 2 del Dlgs 28/2010 consente, in assenza dell'esperimento del tentativo di mediazione, di dichiarare improcedibile la domanda di opposizione o l'impugnazione in appello. Il mancato tentativo di mediazione non produce conseguenze negative sul precedente procedimento monitorio o grado di giudizio. Come meglio evidenziato dal giudicante, avallare una diversa interpretazione dell'art 5 introdurrebbe nell'ordinamento un istituto fino ad ora sconosciuto ovvero quello della "improcedibilità postuma".

## **Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del 05.12.2017**

Anche secondo il Tribunale di Torre Annunziata l'onere di avviare la mediazione in presenza di una opposizione a decreto ingiuntivo grava sull'opponente. La mancata instaurazione del procedimento di mediazione produce conseguenze negative per il solo giudizio di opposizione. È sull'opponente che grava l'onere di coltivare il giudizio di opposizione da lui instaurato soddisfacendo la condizione di procedibilità. Una diversa conclusione porterebbe ad un risultato contrario rispetto all'intento deflattivo con il quale nasce l'istituto della mediazione. L'opposto, infatti, è già nella disponibilità di un titolo idoneo a passare in giudicato e non può essere gravato dal peso di coltivare un giudizio alla cui prosecuzione non è interessato.

## **Tribunale di Potenza, sentenza del 17.01.2018**

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di dare impulso al tentativo di mediazione grava sull'opponente. Qualora, però, ad attivare la mediazione sia la parte sulla quale non grava l'obbligo di soddisfare la condizione di procedibilità, la mancata partecipazione dell'opponente, unico interessato alla soddisfazione della condizione, comporta l'improcedibilità dell'opposizione. Ciò in quanto, la mancata partecipazione alla mediazione della parte onerata della attivazione della stessa, non può avere conseguenze negative per la parte che, diligentemente, ha tentato di giungere ad una pacifica risoluzione della controversia partecipando attivamente e correttamente alla mediazione.

## **Tribunale di Bologna, sentenza del 10.03.2018**

Il Tribunale di Bologna, chiamato ad individuare la parte sulla quale grava l'onere di avviare il procedimento di mediazione in materia di opposizione al decreto ingiuntivo, richiama una fondamentale pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 24629/2015, secondo la quale: "attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira - per così dire - a rendere il processo la estrema ratio: cioè l'ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse. Quindi l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo.

Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, la difficoltà di individuare il portatore dell'onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l'opposto nel giudizio di opposizione. Questo può portare ad un errato automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale (che normalmente è l'attore nel rapporto processuale) la parte sulla quale grava l'onere. Ma in realtà - avendo come guida il criterio ermeneutico dell'interesse e del potere di introdurre il giudizio di cognizione - la soluzione deve essere quella opposta. Invero, attraverso il decreto ingiuntivo, l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. E' l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria, perchè è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. Soltanto quando l'opposizione sarà dichiarata procedibile, riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente convenuto sostanziale, opposto - attore sostanziale. Ma nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l'onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l'opposizione sarà improcedibile. Inoltre, qualora la mediazione non venga esperita, è immediata conseguenza il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. Questo perché la domanda che diviene improcedibile è quella formulata nell'atto di citazione in opposizione.

### **Tribunale di Roma, ordinanza del 26.06.2018**

Entrambe le parti devono partecipare al procedimento di mediazione. Detto obbligo si desume dal disposto ex art. 8 co. 4 bis. Per mancata partecipazione si deve intendere non solo l'assenza ma anche il rifiuto ingiustificato, trattandosi di condotte omissive equivalenti, in quanto idonee a frustrare la stessa possibilità di tentare la mediazione. Tale condotta omissiva o comunque non collaborativa può contrastare con l'interesse ad ottenere un provvedimento immediatamente esecutivo qual è la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

## **Tribunale di Napoli Nord, sentenza del 28.06.2018**

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo grava sull'opponente l'onere di attivare il procedimento di mediazione perché è l'opponente che intende evitare la via breve per percorrere la via lunga. L'onere gravante sul soggetto tenuto ad attivare il tentativo di mediazione deve necessariamente ricomprendere anche quello di partecipare al relativo procedimento. Se la parte opponente non partecipa alla mediazione, pur avendo attivato il procedimento, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità della opposizione alla esecuzione.

## **LOCAZIONE**

### ***Tribunale di Alessandria, sentenza del 29.01.2018***

Il Comma 4 lettera b) dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 stabilisce che, il comma 1-bis, non si applica "nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile". Mutato il rito, qualora la mediazione non venga esperita, quali sono le conseguenze? Secondo il Tribunale di Alessandria l'onere di attivare la mediazione grava su entrambe le parti anche se le conseguenze del mancato esperimento sono radicalmente diverse. Infatti, qualora il tentativo di conciliazione non venga instaurato: da un lato, per l'opposto, vi è la dichiarazione di improcedibilità delle nuove domande (diverse da quella originaria di condanna di rilascio), dall'altro lato, per l'opponente, sopraggiunge la definitività dell'ordinanza di rilascio e di conseguenza l'obbligo di sgomberare l'appartamento.

### **Tribunale di Belluno, sentenza del 22.06.2018**

Qualora la controversia abbia ad oggetto il contratto di affitto d'azienda la mediazione è condizione di procedibilità. Nella sentenza in commento il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità della domanda perché la parte interessata non ha avviato il relativo procedimento di mediazione. L'obbligatorietà di esperire il procedimento di mediazione scatta anche nella circostanza in cui la causa per la quale la mediazione deve essere esperita sia collegata ad una per la quale tale obbligo non sussista.

Ovviamente la mediazione sarà condizione di procedibilità soltanto se la controversia è contenuta nella elencazione fatta dall'art. 5 del D.lgs 28/2010 e limitatamente alle domande oggetto di tale prescrizione normativa in caso di domande collegate e di cause connesse, come nel caso in esame. Di particolare rilievo il fatto che la pronunzia di improcedibilità giunga in fase decisoria con la motivazione che "nonostante l'eccezione sollevata dalle convenute parte attrice non ha chiesto, in occasione della prima udienza, la concessione di un termine per l' avvio della mediazione obbligatoria in relazione alle domande soggette alla medesima". Il giudice, in sostanza, sembra rinunciare al proprio potere di delegare l'esperimento di mediazione ma sanziona l'attore con la declaratoria di improcedibilità in fase decisoria per la sua inerzia nell'osservanza della prescrizione di cui all'art.5 del D.lgs 28/10.

## SPESE DEL PROCEDIMENTO

### **Tribunale di Vasto, sentenza del 9.04.2018**

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza n. 457 del 14.06.2017 ha stabilito che "[...] il requisito di una procedura di mediazione come condizione di procedibilità di un ricorso giurisdizionale può rivelarsi compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva qualora non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti [...]". Ebbene, quanto dettato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 sulla mediazione obbligatoria non è in contrasto con detto principio dettato dagli articoli 6 e 13 della CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea. Pur non potendo prescindere dall'intervento di un difensore, il procedimento mediatorio non comporta costi ingenti per le parti se raffrontato alle spese che dovrebbero sostenersi per lo svolgimento di un processo. Ciò anche alla luce della recente riforma dei parametri forensi che ha introdotto valori medi di liquidazione per l'attività di assistenza in mediazione prevedendo compensi distinti per ciascuna delle tre fasi del procedimento (attivazione, negoziazione, conciliazione). La valutazione in merito al carattere ingente dei costi di una procedura di A.D.R. obbligatoria deve essere condotta contemperando, da un lato, il diritto del professionista a vedere remunerata la propria attività professionale con un compenso dignitoso e proporzionato all'importanza, alla natura, alla difficoltà e al valore dell'affare, oltre che alla complessità

delle questioni giuridiche e di fatto trattate e, dall'altro, il diritto del cliente a non farsi carico di oneri economici non adeguati alle proprie risorse economiche e ai benefici concretamente ottenuti come risultato della prestazione professionale del proprio difensore.

### ***Giudice di Pace di Siracusa, sentenza del 22.06.2018***

La sottoscrizione del verbale di prosecuzione obbliga la parte a corrispondere le indennità dovute per la partecipazione al procedimento di mediazione. Con la sottoscrizione, infatti, le parti accettano il regolamento della mediazione e, di conseguenza, le tariffe che disciplinano l'istituto. Con la sottoscrizione, dunque, trova immediata applicazione la previsione contenuta nell' art 17 del d.lgs. 28/10 secondo il quale le parti, partecipando alla mediazione "si impegnano a versare le indennità dovute".

## **PROCURA SPECIALE RILASCIATA DALLA PARTE**

### ***Tribunale di Cassino, sentenza del 01.04.2017***

La normativa in materia di mediazione non contiene norme che definiscono le regole applicabili alla rappresentanza della parte durante il procedimento di conciliazione. Il silenzio della normativa consente di ritenere applicabili le regole generali in tema di rappresentanza negoziale. E' dunque obbligo del rappresentato autorizzare il rappresentante a partecipare alla mediazione per proprio nome e conto tramite il rilascio di apposita procura.

### ***Tribunale di Verona, ordinanza del 11.05.2017***

Ben può una delle parti evitare di presenziare personalmente al procedimento di mediazione. Ciò a patto che risulti da espressa procura speciale che legittimato alla partecipazione alla mediazione è un soggetto diverso dalla parte. Tale conclusione è desumibile dalla applicabilità generale dell'art. 83 c.p.c. Questo, infatti, consente alla parte di conferire ad altro soggetto, solitamente il suo difensore, apposita procura avente l'obiettivo di giungere ad una conciliazione.

La mancata partecipazione personale della parte alla mediazione non è, come orientamento dominante vuole, possibile causa di improcedibilità della domanda giudiziale in quanto nessuna delle norme contenute nel D. Lgs. 28/2010 lo prevede espressamente.

### **Tribunale di Velletri, sentenza del 22.05.2018**

La parte interessata ad assolvere la condizione di procedibilità deve partecipare personalmente alla mediazione. Qualora sia impossibilitata è necessario che conferisca al difensore che partecipa per suo nome e conto, una valida procura che deve essere esibita al mediatore. Non è sufficiente che l'avvocato presenti una procura con firma autenticata da sé stesso ma, al fine di ritenere avverata la condizione di procedibilità, è necessaria una apposita procura notarile conferita per ragioni di oggettiva impossibilità a presenziare alla mediazione. Detta procura, inoltre, deve essere menzionata nel processo verbale dell'incontro di mediazione quale "fonte dei poteri di rappresentanza sostanziale conferiti al difensore nominato quale procuratore speciale". In caso contrario la condizione di procedibilità si considera non avverata.

## **CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ**

### ***Tribunale di Firenze, sentenza del 05.07.2017***

La condizione di procedibilità, afferma l'art 5 del Dlgs 28/2010, si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo. La previsione, però, necessita di una lettura estensiva. Infatti, ritenere tassativo il contenuto della disposizione oggetto d'attenzione significa rimettere alla disponibilità delle parti la valutazione inerente la necessità o meno della mediazione. Tale interpretazione è del tutto in contrasto con le finalità per le quali l'istituto della mediazione è nato. La mediazione, infatti, non è una mera formalità e qualora il giudice la ritenga necessaria deve essere effettivamente svolta. Dunque, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'omesso svolgimento del procedimento di mediazione rende improcedibile l'opposizione. La tesi della improcedibilità è l'unica che valorizza il fine deflattivo del procedimento di mediazione.

### **Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza del 06.04.2018**

Quando il primo incontro si conclude con un verbale negativo nel quale il mediatore si limita a dare atto della non volontà delle parti di procedere con la mediazione la condizione di procedibilità non può ritenersi avverata. Il primo incontro è parte integrante della mediazione e non è consentita alle parti una partecipazione totalmente passiva e limitata ad esprimere la volontà di non partecipare al procedimento di mediazione. Non avrebbe ragion d'essere una dilazione del processo civile per un adempimento burocratico del genere. La mediazione, infatti, ha quale obiettivo quello di riattivare la comunicazione tra le persone. Ciò può accadere solo quando le parti hanno almeno tentato di giungere ad un accordo e non hanno, con il loro atteggiamento ostativo, relegato il mediatore al ruolo di semplice accertatore della loro non volontà di proseguire con la conciliazione.

## **PARTECIPAZIONE PERSONALE DELLA PARTE E DELL'AVVOCATO**

### **Tribunale di Napoli, sentenza del 08.05.2017**

L'art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010 nella parte in cui prevede che "le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato" al procedimento di mediazione mira semplicemente ad evitare l'assenza e il disinteresse della parte al procedimento. Non può però desumersi dalla lettera dell'articolo che dalla mancata partecipazione personale scaturisca l'invalidità del procedimento di mediazione. Infatti, qualora sia presente esclusivamente il difensore della parte, ben potrebbe il mediatore avanzare una proposta di conciliazione e non limitarsi, semplicemente, a prendere atto della mancata presenza della parte. La decisione in commento, è utile sottolinearlo, si discosta dall'orientamento giurisprudenziale dominante secondo il quale la partecipazione personale della parte alla mediazione è condizione di corretto esercizio della stessa.

### **Tribunale di Treviso, sentenza del 25.05.2017**

La presenza personale dei soggetti coinvolti in mediazione è richiesta in quanto è necessario che nel tentativo di conciliazione sia rispettata la regola della dualità soggettiva.

Solo la presenza personale della parte e del proprio difensore (dualità soggettiva) garantisce l'avveramento della condizione di procedibilità. È necessario, dunque, che le parti siano presenti personalmente e partecipino effettivamente allo svolgimento del tentativo di mediazione.

### **Tribunale di Vasto, ordinanza del 29.01.2018**

Il mediatore è tenuto ad assumere ogni opportuno provvedimento per garantire la presenza personale delle parti alla mediazione. Nel novero dei provvedimenti possono rientrare, ad esempio, tanto il rinvio del primo incontro quanto una sollecitazione informale al difensore della parte che non intende partecipare alla mediazione. L'attività che il mediatore è chiamato a svolgere per garantire l'avverarsi della condizione di procedibilità può anche essere conseguenza di un impulso proveniente della parte che ha il maggior interesse al corretto svolgimento della mediazione. Il partecipante più diligente, inoltre, può pretendere che il mediatore dia atto a verbale della concreta impossibilità di procedere all'espletamento del tentativo di mediazione per via del rifiuto della parte sollecitata a partecipare agli incontri fissati presso l'organismo competente.

### **Tribunale di Roma, ordinanza del 12.03.2018**

Nel procedimento di mediazione è necessaria la partecipazione personale, non delegabile a terzo soggetto, salvo casi eccezionali (di impossibilità giuridica o materiale a comparire di persona) delle parti. La necessità che la parte partecipi personalmente al tentativo di conciliazione è insita nella natura stessa della mediazione. Infatti, per quanto un delegato possa aver ricevuto dal mandante istruzioni e poteri di conciliare, solo la parte conosce realmente e profondamente quali sono i suoi interessi. Quali quelli fermi ed irrinunciabili. Ne consegue che, nonostante la parte abbia la facoltà di nominare un soggetto che la rappresenti in mediazione, è molto difficile che possa, in detto procedimento, addivenirsi alla conclusione che sia sempre e comunque possibile conferire mandato ad un soggetto diverso dalla parte personalmente interessata al corretto svolgimento della procedura di conciliazione.

### ***Tribunale di Vasto, ordinanza del 9.04.2018***

Iluminante pronuncia del Tribunale di Vasto in tema di mediazione e assistenza legale. La presenza dell'avvocato nell'ambito della mediazione prevista quale condizione di procedibilità è obbligatoria in quanto fondamentale, in primis, per il cliente. Questo, infatti, ha la necessità di ricevere una adeguata consulenza professionale per il corretto compimento di tutte quelle valutazioni che riguardano i diritti dei quali è titolare. L'obbligo di presenziare alla mediazione impone, inoltre, un mutamento alle modalità con le quali l'avvocato ha sempre approcciato la professione. Oggi al professionista forense è richiesto un ventaglio di competenze che deve necessariamente comprendere la capacità di ascoltare, saper rimanere in silenzio, comprendere le parti al di là delle pretese giuridiche avanzate. Per tali ragioni l'assenza dell'avvocato in mediazione inficia la validità del procedimento di conciliazione. Ciò consente al giudice di irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8 comma 4 bis del D.lgs. 208/2010 anche in corso di causa ed indipendentemente dall'esito che avrà il giudizio.

### ***Tribunale di Monza, sentenza del 18.04.2018***

Interessante pronuncia del Giudice, dott. Carlo Albanese che riassume in maniera puntuale e precisa le caratteristiche che ogni procedimento di mediazione, per dirsi correttamente espletato, dovrebbe possedere. In primis, è fondamentale che le parti siano presenti personalmente ed assistite dai propri difensori. In secondo luogo è auspicabile che il mediatore non si limiti alle domande oggetto di giudizio ma, ravvisata la possibilità di conciliare la controversia e valutate attentamente le circostanze, dovrà estendere il suo intervento anche a possibili ed ulteriori controversie presenti tra le parti. A tal fine i partecipanti alla mediazione dovranno partecipare a tutti gli incontri che il mediatore riterrà opportuno svolgere per addivenire ad una risoluzione amichevole della controversia.

### ***Corte d'Appello di Napoli, ordinanza del 23.05.2018***

Il tentativo di mediazione non può considerarsi assolto mediante la partecipazione dei soli difensori all'incontro preliminare informativo. Nel procedimento di mediazione gli avvocati svolgono una funzione di assistenza alla parte comparsa e non di rappresentanza della parte assente.

In conseguenza di ciò è necessario che al procedimento di mediazione le parti partecipino personalmente e si avvalgano dell'assistenza dei propri legali al fine di poter meglio comprendere i caratteri della materia del contendere.

### **Tribunale di Roma, sentenza del 12.11.2018**

La partecipazione personale della parte che ha promosso la mediazione è uno dei requisiti fondamentali per consentire all'istituto di svolgere il suo compito. La mediazione ha quale obiettivo quello di consentire alle parti di raggiungere un accordo. Non è sufficiente, dunque, promuovere la mediazione. È fondamentale, anche, parteciparvi attivamente. La mancata partecipazione dell'onerato, dunque, determina l'improcedibilità della domanda. L'istituto della mediazione esige che siano presenti anche le parti in quanto mira a riattivare la comunicazione tra le stesse.

### ***Tribunale di Vasto, sentenza del 17.12.2018***

La partecipazione personale della parte è requisito indispensabile per il corretto svolgimento del procedimento di mediazione. La parte può evitare di presenziare alla mediazione solo se sussiste un impedimento oggettivo, assoluto e non temporaneo. Qualora detti tre requisiti dovessero sussistere è necessario, però, che a rappresentare la parte agli incontri di mediazione non sia l'avvocato che la assiste in giudizio. Quest'ultimo, infatti, ha il compito di assistere la parte in mediazione e non di rappresentarla. Consentire che alla mediazione partecipi il solo avvocato difensore vorrebbe dire frustare lo spirito dell'istituto. Detto impedimento si verifica anche se l'avvocato è autorizzato a rappresentare la parte in mediazione sulla base di procura speciale notarile.

### **Tribunale di Roma, sentenza del 20.12.2018**

Nella mediazione di cui all'art. 5 commi 1 bis e 2 del decr.lgs.28/2010 la parte, persona fisica, deve partecipare personalmente, assistita da un difensore, salvo che sussista una ragione obiettiva ostativa che giustifichi la rappresentanza e il relativo potere, il quale deve essere conferito, ovunque sia

conferito, con espresso riferimento alla mediazione e deve contenere la facoltà di conciliare e transigere.

Al di fuori di tale eventualità, la mancata partecipazione personale della parte impinge alla improcedibilità della domanda, oltre che alla possibilità di applicazione delle sanzioni previste per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. L'eventuale accordo raggiunto dal rappresentante in mediazione della parte fisica, anche al di fuori delle situazioni nelle quali può ritenersi giustificata l'assenza della parte personalmente, non determina, di per sé, l'invalidità o l'inefficacia dell'accordo.

## CONSEGUENZE DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE

### **Corte d'Appello di Ancona, sentenza del 23.05.2017**

È obbligo del giudice di prime cure accertare l'effettivo esperimento del tentativo di mediazione. Dinanzi al mediatore, affinché la condizione di procedibilità sia avverata, devono obbligatoriamente comparire le parti assistite dai rispettivi avvocati.

Nel caso di specie, essendo comparso dinanzi al mediatore esclusivamente il difensore della parte istante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare l'improcedibilità del processo pendente davanti allo stesso per via del mancato esperimento del tentativo di conciliazione.

Non ha senso, infatti, imporre un incontro fra i soli difensori e il mediatore per svolgere un inutile tentativo di conciliazione che i difensori potrebbero attuare con alte modalità e senza particolari esborsi.

Dunque, stante il fatto che il giudice di prime cure non ha rilevato la mancata soddisfazione della condizione di procedibilità, ben possono i Giudici della Corte D'Appello dichiarare l'improcedibilità dell'impugnazione per mancata partecipazione personale della parte alla mediazione quando questa è prevista quale condizione di procedibilità.

### **Tribunale di Roma, ordinanza del 12.03.2018**

La domanda di merito è improcedibile ogni qual volta il procedimento si conclude per via del mancato esperimento della mediazione. La mediazione, infatti, in alcuni casi espressamente previsti dal D.lgs 28/2010 è condizione di procedibilità affinché si possa procedere ad una trattazione della controversia in Tribunale. Ciò, a maggior ragione, si verifica ogni qual volta la chiusura della procedura è addebitabile alla mancanza di collaborazione della parte istante.

### **Tribunale di Padova, sentenza del 17.07.2018**

La mancata partecipazione, senza motivo, al procedimento di mediazione, può portare all'irrogazione nei confronti della parte che si rende protagonista di detto comportamento scorretto, di due diverse tipologie di sanzioni: da un lato, si tratta di una circostanza valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., dall'altro, invece, ex art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 28 del 2010, la parte può essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

### **Tribunale di Foggia, ordinanza del 21.07.2018**

La comunicazione attraverso la quale una parte rinuncia aprioristicamente a partecipare alla mediazione, esternando una volontà contraria a qualsiasi tipo di accordo volto a definire la questione, consente al giudice di irrogare una sanzione consistente nel versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Ciò poiché in sede di mediazione, per ipotesi astratta, si sarebbe potuta avanzare anche una proposta del tutto favorevole alla parte che decide di non partecipare alla mediazione tenendo un atteggiamento del tutto contrario allo spirito dell'istituto introdotto dal D.M. 28/2010.

## CHIAMATA DEL TERZO

### **Tribunale Ordinario di Verona, ordinanza del 02.02.2018**

La sentenza in commento apre un interessante scenario in riferimento alle controversie aventi ad oggetto la responsabilità medica. La legge 24 del 2017 ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le domande di risarcimento danni da responsabilità sanitaria, l'obbligatorietà della partecipazione alla mediazione per tutte le parti coinvolte nel processo. Ciò significa che, anche in presenza di un primo tentativo di mediazione svolto tra la struttura sanitaria e il danneggiato, la chiamata in giudizio di un terzo fa sorgere la necessità di rinnovare la mediazione con un ambito soggettivo più ampio di quello originario al fine di aumentare le probabilità di conciliazione. L'art. 5, co. 1 bis, d.lgs. 28/10 riferendosi a "chi intende esercitare in giudizio un'azione", non si rivolge solo alle domande proposte dall'attore. Ben può essere riferito anche alla chiamata di terzo fondata sul contratto assicurativo purchè, come nel caso di specie, vi sia una controversia tra chiamante e chiamato sulla validità o operatività del contratto di assicurazione.

## PROPOSTA DEL GIUDICE EX ART. 185 BIS C.P.C

### **Tribunale di Roma, sentenza del 01.02.2018**

Formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'articolo 185 bis c.p.c è facoltà del giudice ricollegare alla mancata accettazione della stessa lo svolgimento della mediazione. In materia di responsabilità medica, infatti, prima di adire l'autorità giudiziaria è obbligatorio l'esperimento di un tentativo di mediazione o, in alternativa, lo svolgimento di una consulenza tecnica preventiva. Qualora si opti per la procedura di mediazione la mancata partecipazione di una delle parti, se non giustificata dalla presenza di validi motivi, autorizza il giudice ad escludere la ripetizione delle spese alla parte vincitrice in presenza della violazione dei principi di lealtà e probità.

# CONDANNA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

## **Tribunale di Verona, sentenza 21.03.2017**

L'avversità delle banche nei confronti del procedimento di mediazione è comportamento che sta portando sempre più giudici ad applicare in maniera puntuale e rigorosa l'art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. 28/2010. Nel caso di specie il Tribunale di Verona ha condannato al pagamento di una somma pari al contributo unificato per il giudizio oggetto della sentenza in commento la banca che, adducendo quale motivazione l'infondatezza delle pretese avanzate dalla controparte, ha deliberatamente deciso di non partecipare al procedimento di mediazione.

La mediazione è un istituto che mira ad evitare il contenzioso dinanzi alla autorità giudiziaria ragion per cui la mancata partecipazione deve essere corredata da giustificati e fondati motivi.

## **Tribunale di Verona, sentenza del 02.05.2017**

La mediazione è uno strumento introdotto per consentire alle parti di evitare le lungaggini e le spese che comporta un giudizio dinanzi al Tribunale. Per tale ragione l'ingiustificata partecipazione di una delle parti alla mediazione comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8 comma 4 del d.lgs. 28/2010. Nell'applicazione di tale sanzione al giudice non è consentito nessuna ambito di discrezionalità nè sull'an nè sul quantum della sanzione.

## **Tribunale di Bergamo, sentenza del 23.05.2017**

La mancata partecipazione al procedimento di mediazione non può essere giustificata dall'invio di una semplice comunicazione scritta con la quale si fa presente la non volontà di partecipare all'incontro. A fronte della mancata presentazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo è opportuno irrogare all'assente una sanzione a carattere pecuniario. Questa consiste nel pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato in favore dell'entrata del bilancio dello Stato.

### **Tribunale di Palermo, sentenza del 15.01.2018**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 4 bis del D.lgs n. 28/2010 il giudice non ha nessuna possibilità di effettuare una valutazione discrezionale sull'applicabilità della sanzione della quale si fa portatrice la suindicata norma. Il giudice, una volta ravvisata la mancanza di un motivo che giustifichi l'assenza di una parte al procedimento di mediazione, deve condannare l'assente "al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto in giudizio".

## **CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI**

### **Tribunale di Verona, sentenza del 27.06.2017**

Per individuare il soggetto tenuto a versare le spese inerenti il procedimento di mediazione assume rilevanza non solo la soccombenza ma anche il comportamento che le parti hanno tenuto durante gli incontri presso l'Organismo. Nel caso di specie l'attore, ricevuta nel corso della mediazione una vantaggiosa proposta, rifiutava la stessa convinto della bontà dell'azione promossa in sede giurisdizionale. Tale comportamento ha portato il giudice, intervenuta la rinuncia agli atti da parte dell'attore, a condannare quest'ultimo al pagamento delle spese di lite (comprese quelle inerenti la mediazione). Infatti, l'inutile prosecuzione del giudizio è da addebitare esclusivamente all'atteggiamento ostativo tenuto dall'attore durante la mediazione.

### **Giudice di Pace di Torino, sentenza del 19.01.2018**

Illuminante e recente sentenza del Giudice di Pace di Torino che ha riconosciuto la risarcibilità da parte della compagnia assicurativa delle spese legali extragiudiziali afferenti al procedimento di mediazione: " (omissis) in conformità a recentissima giurisprudenza di legittimità (C.C., Sez. U. n. 16990/17), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale forense ha natura di danno emergente, afferente alla fase precontenziosa, da valutarsi ex ante in vista dell'esito futuro presumibile di un giudizio, alla stregua delle allegazioni attoree, secondo la scansione temporale del rito applicabile al processo (docc. 5, 7 e 10 - parte attrice), avente ad oggetto il risarcimento del danno

subito e non solo in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti (C.C. Sez. IV, n. 6422/17)."

## GRATUITO PATROCINIO

### ● Tribunale di Bologna, decreto 11.09.2017

Se la mediazione obbligatoria si conclude con un accordo le conseguenze positive si ingenerano tanto in capo alle parti quanto in capo allo Stato. Ciò accade soprattutto quando la parte assistita in mediazione è stata ammessa al gratuito patrocinio. La positiva conclusione della mediazione, infatti, permette allo Stato di evitare il peso dei costi dell'eventuale giudizio. Dunque, anche quando la mediazione non è seguita dal giudizio perchè conclusasi positivamente, le spese sostenute per il suo svolgimento rientrano nella copertura garantita dal gratuito patrocinio.

### ● Tribunale di Roma, Sentenza del 11.01.2018

L'art.75 del D.P.R. 115/2002 detta la disciplina in materia di gratuito patrocinio. Analizzando il profilo letterale della norma deve intendersi che tale istituto è applicabile alle sole attività a carattere giudiziale svolte dall'avvocato. Inoltre, l'art. 17 del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che, quando la procedura è prevista come condizione di procedibilità ovvero è disposta dal giudice, all'organismo di mediazione non è dovuta alcuna indennità se la parte dispone dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La norma, quindi, nulla dice in riferimento al compenso spettante all'avvocato, limitandosi a disciplinare il rapporto della parte ammessa al patrocinio con l'organismo scelto per il procedimento di mediazione. Sulla base delle suindicate previsioni normative il Tribunale di Roma, seppur contrariamente all'orientamento dominante, conclude che non possono porsi a carico dello Stato i compensi spettanti all'Avvocato che ha assistito la parte nel procedimento di mediazione.

## LA RISERVATEZZA NELLA MEDIAZIONE

### **Tribunale di Udine, decreto del 07.03.2018**

L'art. 10 del dlgs 28/2010 sancisce il principio di riservatezza relativo all'impossibilità per il mediatore di deporre sul contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni rese nel procedimento di mediazione. Tale principio, però, deve essere riferito esclusivamente alle dichiarazioni relative al merito della controversia. Tutte quelle volte in cui le dichiarazioni attengono alle modalità di partecipazione alla mediazione, il mediatore è obbligato a riportarle all'interno del verbale e, qualora lo stesso risulti lacunoso, è ammissibile non solo l'utilizzo dello stesso durante il processo ma anche la testimonianza del mediatore. La deroga al principio generale dettato dall'art. 10 è possibile in quanto la fase di identificazione delle parti non ha alcun contenuto sostanziale non essendosi ancora affrontata nel merito la controversia. Nel caso di specie, eccettata la mancata partecipazione personale della controparte, il giudice ha ritenuto opportuno ammettere l'istanza con la quale l'attore chiedeva di assumere la prova testimoniale del mediatore. Ciò al fine di integrare la non completa verbalizzazione di quanto accaduto all'incontro.

## CONDIMINIO

### **Corte d'Appello di Palermo, sentenza del 25.05.2017**

Il IV comma dell'articolo 5 del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che la domanda giudiziale deve essere proposta entro il "medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 presso la segreteria dell'organismo". Al fine di interpretare correttamente il concetto di "medesimo termine" è necessario inquadrare la notifica della convocazione in mediazione nella famiglia degli atti interruttivi del termine di impugnazione. Aderendo a tale interpretazione, quindi, la decorrenza del termine di 30 g per impugnare la delibera assembleare si interrompe con la notifica della convocazione in mediazione, per poi ricominciare a decorrere da capo dal momento in cui il verbale di mediazione viene depositato.

### **Tribunale di Taranto, sentenza del 22.08.2017**

La mediazione è condizione di procedibilità in materia di condominio esclusivamente in presenza di controversie derivanti dalla violazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II del codice civile e degli artt. 61-72 delle disp. attuative. Dunque, qualora la controversia sorga tra il condomino ed un soggetto terzo (l'appaltatore nel caso di specie), lo svolgimento della mediazione non è una condizione di procedibilità. Ciò anche in quella circostanza in cui nel contratto di appalto sia espressamente previsto che ogni controversia derivante dalla sua esecuzione deve essere risolta attraverso un preventivo e obbligatorio tentativo di mediazione. Affinchè la mediazione possa considerarsi una condizione di procedibilità è fondamentale che il contratto in essere tra le parti preveda espressamente la sanzione della improcedibilità come conseguenza del mancato esperimento della mediazione.

### **Tribunale di Macerata, decreto del 10.01.2018**

Secondo il Tribunale di Macerata non possono sussistere dubbi sulla obbligatorietà del procedimento di mediazione nel giudizio di revoca dell'amministratore di condominio. Infatti, la previsione contenuta nell'art. 5, comma 4, lettera f, D.lgs. 28/2010 che esclude l'applicabilità della mediazione a procedimenti in camera di consiglio cede dinanzi a quanto dettato dagli articoli 71 quater e 64 delle disp. Att. c.c. Dette norme hanno carattere di specialità nell'ambito della disciplina del condominio ed affermare il contrario significherebbe, implicitamente, abrogarle.

### **Corte di Cassazione, ordinanza del 18.01.2018 n. 1237/2018**

L'art. 71 quater disp. att. del codice civile circoscrive la definizione delle liti condominiali alle norme contenute nelle disposizioni del libro III, titolo VI, capo II del c.c. e degli articoli da 61 a 72 delle disp. att. Per tali controversie l'esperimento del tentativo di mediazione è obbligatorio a pena di inammissibilità della domanda giudiziale. Tale obbligo sussiste anche quando la controversia ha ad oggetto la revoca dell'amministratore di condominio? Secondo la Corte di Cassazione la risposta deve essere affermativa. Infatti, nonostante l'art. 5, comma 4, lett. f, del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 esclude l'obbligatorietà del tentativo di mediazione nei procedimenti in camera di consiglio (vi rientra

la revoca dell'amministratore di condominio), la Corte ha ritenuto che la mancata comparizione della promotrice dell'azione di revoca all'incontro davanti al mediatore equivale al mancato avveramento della condizione di procedibilità.

### **Tribunale di Palermo, sentenza del 29.06.2018**

Seppur la massima ufficiale dell'ordinanza del 18 gennaio 2018 della Corte di Cassazione indirizza nel senso della obbligatorietà della mediazione in materia di revoca dell'amministratore di condominio, secondo il Tribunale di Palermo l'integrale lettura del provvedimento non lascia adito a dubbi sulla correttezza della decisione di escludere la soggezione del giudizio di revoca dell'amministratore di condominio al procedimento di mediazione. Afferma il Supremo Collegio " E' vero infatti che l'art. 71 quater disp. att. c.c., (introdotto dalla L 11 dicembre 2012, n. 220) precisa che per le controversie in materia di condominio" ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1, si intendono tra le altre, quelle degli artt., da 61 a 72 disp. att. c.c., (essendo l'art. 64 disp. att. c.c., relativo, appunto, alla revoca dell'amministratore). Per contro, l'art. 5, comma 4, lett.f (come sostituito dal D.L n. 69 del 2013, conv. in L. n. 98 del 2013) del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, è inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di procedibilità, di cui ai commi 1 bis e 2, non si applica nei procedimenti in camera di consiglio, essendo proprio il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio un procedimento camerale plurilaterale tipico.

## **AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 23.02.2017**

L'art 5 del D.Lgs. n. 28/2010 contiene una specifica elencazione delle controversie che devono essere trattate necessariamente con una mediazione obbligatoria. L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. non rientra nella lista contenuta nel citato articolo. Ciò significa che la proposizione di una azione revocatoria avente ad oggetto un contratto bancario non attrae la controversia nell'elencazione contenuta nell'articolo 5 e, di conseguenza, non subordina la proposizione dell'azione revocatoria all'esperimento del tentativo di mediazione.

### **Corte d'Appello di Milano, sentenza del 02.05.2017**

In tema di azione revocatoria di una donazione immobiliare non è obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione. Secondo la Corte d'Appello di Milano, il mancato svolgimento della mediazione non può giustificare una pronuncia di improcedibilità dell'azione revocatoria. A tale conclusione può giungersi in quanto l'azione revocatoria ordinaria non dà vita ad una controversia avente ad oggetto un diritto reale bensì, semplicemente, è rivolta soltanto a ricostruire la garanzia generica ex art. 2740 c.c. tramite la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo.

### **Tribunale di Ravenna, ordinanza 08.06.2017**

In materia di competenza territoriale dell'organismo di mediazione non può essere addossata agli utenti la verifica della operatività delle sedi che l'organismo dichiara di possedere sul territorio nazionale. Importante è che l'organismo sia iscritto all'interno degli appositi registri tenuti dal Ministero e che sia presente, nel luogo in cui si trova il giudice competente per la decisione della controversia una sede, anche secondaria, dello stesso. L'iscrizione della sede principale nel registro degli organismi tenuto dal ministero è garanzia sufficiente per ritenere lo stesso abilitato allo svolgimento delle operazioni inerenti la mediazione.

### **Tribunale di Roma, sentenza del 12.06.2017**

È fondamentale, al fine di individuare l'obbligatorietà o meno della mediazione, prestare attenzione all'oggetto e alle motivazioni che accompagnano la domanda giudiziale. Nel caso di specie il giudice ha respinto l'eccezione sollevata dalla Banca avente ad oggetto la richiesta di improcedibilità della domanda attorea per difetto del tentativo obbligatorio di mediazione, basandosi sulla erronea qualificazione che l'Istituto ha attribuito all'oggetto della controversia. L'attore, infatti, ha correttamente qualificato la domanda come risarcimento del danno conseguente dalla lesione del suo onore e reputazione per la illecita iscrizione presso il CRIF e non, come erroneamente ritenuto la banca, come risarcimento danni per illecito trattamento dei dati personali. La domanda, così prospettata dall'attore, non attrae la controversia nella sfera dei contratti bancari e, di conseguenza, non deve ritenersi obbligatorio il tentativo di mediazione.

### **Tribunale di Palermo, sentenza del 17.01.2018**

L'art 5 co. 1 bis del D.lgs 28/2010 ha qualificato l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti bancari. In presenza, però, di una controversia vertente su un rapporto fideiussorio la previsione dell'articolo 5 non è applicabile. La fideiussione, infatti, non rientra tra i contratti bancari "stricto sensu" ragion per cui deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione.

### **Tribunale di Verona, ordinanza del 02.02.2018**

La partecipazione delle compagnie assicuratrici dell'ente ospedaliero al procedimento di mediazione è fondamentale in quanto sono parti necessarie dello stesso. Infatti, solo se anche le compagnie assicuratrici partecipano al procedimento di mediazione si può evitare che la controversia finisca dinanzi ad un giudice con tutto ciò che ne consegue in termini economici e di tempo. Di conseguenza la rinnovazione della mediazione con ambito soggettivo più ampio assicura quel risultato conciliativo che è obiettivo unico e primario del procedimento stesso.

### **Tribunale di Pescara, sentenza del 29.05.2018**

L'eccezione d'improcedibilità dell'azione risarcitoria ex art. 1669 c.c. per mancato esperimento della mediazione obbligatoria non ha fondamento. La domanda, infatti, trova titolo in un rapporto contrattuale di vendita o di appalto e la responsabilità richiamata dalla predetta norma trova la sua fonte non nel principio del *neminem laedere*, bensì nell'art. 1173 c.c.. Di talché costituisce fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico, non contemplato dal disposto dell' art. 5, D.Lgs. n. 28 del 2010.

### **Cass. civ. Sez. I I, Ordinanza n. 15200/2018 del 12.06.2018**

Ai sensi di quanto previsto dall'art 5 d.lgs. n. 28 del 2010, ogni qualvolta la controversia verte su contratti bancari e finanziari l'espletamento del tentativo di mediazione è obbligatorio in quanto condizione di procedibilità del giudizio. Per "contratti bancari e finanziari" devono intendersi tutti quei contratti la cui disciplina è contenuta nel codice civile, nel TUB e nel TUF.

Il richiamo, dunque, non è estendibile anche alla materia del leasing immobiliare seppur a tale tipologia di contratto sono collegate finalità di finanziamento.

## NATURA DEL TERMINE DI AVVIO

### ● **Giudice di Pace di Nocera Inferiore, sentenza del 22.01.2018**

Ancora una pronuncia sulla natura perentoria o meno del termine di 15 giorni concesso dal giudice per la presentazione della domanda di mediazione. Secondo il Tribunale di Nocera Inferiore quando il giudice decide di mandare le parti in mediazione, il termine di 15 giorni concesso alle stesse per l'attivazione della procedura ha natura perentoria. Seppur non espressamente previsto come perentorio, il termine indicato nel decreto D.lvo. 28/2010 acquista detta natura perchè, secondo parte della giurisprudenza, il termine perentorio può essere desunto, anche in via interpretativa, in base allo scopo e/o alla funzione che esso assolve, e che pertanto debba essere rigorosamente osservato. Il termine di 15 giorni assolve una funzione fondamentale nell'economia del processo e, di conseguenza, deve essere obbligatoriamente osservato.

### ● **Tribunale di Trapani, sentenza del 06.02.2018**

Sul tema della perentorietà o meno del termine di 15 giorni assegnato dal giudice entro il quale dover dare avvio al procedimento di mediazione il Tribunale di Trapani interviene facendo proprio il recente orientamento dettato dalla Corte d'Appello di Milano (sentenza 24.5.2017). Il termine di 15 giorni non è perentorio in quanto manca una previsione legale che lo qualifica in tal senso. La mediazione è una parentesi del procedimento ordinario ragion per cui è giusto non applicare ad alcuni dei termini che la caratterizzano le più rigide regole processuali.

### ● **Tribunale di Bologna, ordinanza del 25.06.2018**

In tema di mediazione obbligatoria per volontà delle parti, qualora sia stata espressamente eccepita l'improcedibilità della domanda sulla base della clausola di mediazione e a fronte della tempestiva eccezione sollevata dal

convenuto, va assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, così come prescritto dall'art. 5, 5° co., d.lgs. 28/2010.

### **Tribunale di Arezzo, sentenza del 06.07.2018**

Il giudice, dopo aver rilevato d'ufficio, entro la prima udienza, l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione, non può limitarsi ad emettere una sentenza in rito di improcedibilità dell'azione ma deve, prima di tutto, assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Solo qualora, assegnato detto termine, nessuna delle parti si presenti alla mediazione, il giudice avrà la facoltà di dichiarare o meno la improcedibilità della azione.

### **Corte di Cassazione ordinanza del 26.10.2018**

La domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale ex art. 4 della L. n. 89/2001, impedisce, "per una sola volta", ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28/2010, la decadenza dal diritto di agire per l'equa riparazione, potendo quest'ultimo essere ancora esercitato, ove il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi, decorrente "ex novo" dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione". Deve ritenersi che ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.lgs.28/2010 l'effetto interruttivo della domanda di mediazione si produce a partire non già dalla data di deposito ma da quella, successiva, di comunicazione alla controparte.

## **PROPOSTA DEL MEDIATORE**

### **Corte d'Appello di Napoli, sentenza del 01.06.2018**

La finalità della mediazione è quella di consentire alle parti di definire, in maniera extra giudiziale, una controversia sorta tra le stesse. Proprio al fine di consentire alla mediazione di svolgere il suo ruolo, è facoltà del mediatore, anche quando l'accordo non è raggiunto, avanzare una proposta di conciliazione alle parti. Se tale facoltà non fosse concessa, la mediazione si trasformerebbe in un procedimento nel quale ci si dovrebbe limitare a verbalizzare quelle che sono le volontà delle parti. Il ruolo del mediatore deve essere un ruolo necessariamente attivo.



**Entra anche tu nell'élite  
di 101Mediatori  
e trasforma la tua professione  
grazie a tutti i benefici  
della Mediazione.**

101Mediatori è l'unico organismo che ti offre:

- ✓ un **servizio semplice** (gestione totalmente automatizzata della pratica e assistenza continua), **veloce** (deposito in 3 minuti e prima data incontro entro 24h) ed **eccellente** (75% di accordi raggiunti, con punte che superano l'80%).
- ✓ È il primo che ti fa conoscere i **profili dei mediatori, le percentuali di accordi raggiunti, le opinioni e le storie degli avvocati in mediazione.**
- ✓ È l'unico Organismo con software gestionale proprietario, valutato dal Ministero della Giustizia **"tra i meglio organizzati e i più efficienti"**.

Leggi le opinioni degli Avvocati sul nostro sito → [101mediatori.it](https://www.101mediatori.it)



**101MEDIATORI**

SPECIALISTI IN DIRITTI REALI E SUCCESSIONI

**Numero verde 800 91 06 76**

**info@101mediatori.it**

**101mediatori.it**

Milano Brescia Verona Padova Torino Prato Follonica Grosseto Roma Lecce Sassari Olbia

